

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 17/12/2020

FATTO

La ricorrente, afferma di essere cointestataria, assieme ad altro soggetto che non aderisce al ricorso, dei BFP di seguito indicati: n. 103 sottoscritto il "23.10.1988" da L. 5.000.000, originaria Serie "P"; n. 104 sottoscritto il "23.10.1988" da L. 5.000.000, originaria Serie "P"; n. 19 sottoscritto il "23.10.1988" da L. 2.000.000, Serie "Q".

Riferisce di aver riscosso tutti i Buoni in data 03/07/2020.

Evidenzia, con riferimento ai Buoni n. 103 e n. 104, che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento risultante dalle condizioni risultanti sul *retro* del titolo. Precisa che nessuna modifica è stata apportata in relazione alle previsioni prestampate sui BPF oggetto di ricorso per il periodo dal 21° anno al 30° anno.

Con riferimento al Buono n. 19 riferisce che è stato rimborsato l'importo di € 12.637,43 in luogo dell'importo lordo di € 14.915,80 risultante in applicazione delle condizioni riportate sul *retro* del titolo.

L'intermediario chiarisce anzitutto che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; che ha applicato pedissequamente le prescrizioni del citato decreto ministeriale apponendo i timbri previsti



dallo stesso e riconoscendo al ricorrente gli interessi ivi stabiliti; che parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q" e del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione e pertanto non trova applicazione il principio della letteralità; che, conseguentemente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.

Ciò premesso, eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione nel 1988 e il *petitum* del ricorso risulta fondato su asseriti vizi genetici del negozio. Successivamente eccepisce l'incompetenza per materia in quanto i titoli di risparmio postale, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata da Poste Italiane per conto della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

Con riferimento ai buoni appartenenti alla Serie Q/P, l'intermediario fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul *retro* del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio. Precisa che è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali. In particolare, sostiene che il rendimento del Buono oggetto di ricorso era stabilito ed indicato nel DM 1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così assolvendo alla funzione di pubblicità legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019); inoltre, Parte Ricorrente ha sottoscritto un Buono con chiara ed incontestata indicazione della serie di appartenenza, con timbri apposti sia sul fronte che sul *retro*, come prescritto dal DM 1986. Richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU., confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.



Con riferimento al buono emesso sul modulo della Serie Q fa presente che sin dalle prime serie di Buoni Ordinari i BFP producevano interessi per 30 anni secondo le seguenti regole: un interesse variabile e crescente durante i primi venti anni (in regime di capitalizzazione composta) ed interesse al tasso massimo raggiunto, in regime di capitalizzazione semplice, per gli anni compresi tra il ventunesimo ed il trentesimo.

Ritiene quindi che la differenza riscontrata dal ricorrente sarebbe riconducibile al criterio di applicazione della ritenuta fiscale ovvero dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al riguardo, fa presente che in virtù di quanto stabilito dal D.L. 556/1986 gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50% (ridotta alla meta' per i soli buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987); tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita sempre nella misura del 12,50%.

Aggiunge che l'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 sancisce che gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 (appartenenti alle serie "Q", "R" e "S"), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; diversamente, gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

La diversa valutazione del ricorrente sarebbe pertanto riconducibile alla capitalizzazione annuale degli interessi al lordo dell'imposta, in applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997, questione che peraltro esulerebbe dalla competenza per materia dell'ABF.

Il ricorrente in sede di repliche ribadisce che, esaminando la documentazione in atti, risulta che l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei due buoni (000.103 e 000.104) della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Richiama quindi l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo. Insiste per l'accoglimento delle domande originariamente proposte.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ritiene infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente.

Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza *ratione materiae*, si deve rilevare, in linea con tutti i Collegi dell'Abf, che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. Ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «[nome intermediario] in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128- bis t.u.b. In virtù del D.P.R. n. 144 del 2001, [nome intermediario] è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma) ed il risparmio postale è disciplinato dal



decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili (art. 2, 6° comma). Ne consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da [nome intermediario] per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura; la materia rientra, pertanto, inequivocabilmente tra quelle di competenza dell'Arbitro (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 18327/20).

Parimenti priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione dei buoni in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati (Cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6588/13).

Ciò premesso, nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di 3 BFP sottoscritti dalla ricorrente ed emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986. In particolare, la ricorrente contesta il mancato pagamento del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul *retro* del titolo con riferimento al periodo intercorrente tra il 21° al 30° anno per i Buoni n. 103 e 104, e le modalità di applicazione delle condizioni riportate sul titolo per l'intero trentennio con riferimento al Buono n. 19.

Dall'esame della documentazione risulta che i buoni n. 103 e n. 104 da L. 5.000.000 sono stati sottoscritti in data 28/10/1988 ed emessi sul modulo cartaceo della serie "P".

Il buono n. 19, da L. 2.000.000 e sottoscritto il 28.10.1988, è stato invece emesso sul modulo cartaceo della serie di appartenenza "Q".

Quanto ai Buoni n. 103 e 104, il Collegio rileva che il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, ha previsto - all'art. 5 - che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, periodo in relazione al quale la ricorrente circoscrive la propria domanda.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019). L'orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20). Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul *retro* di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P" (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7986/2020).

Quanto al buono n. 19, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un buono fruttifero emesso dall'intermediario e sottoscritto



dal ricorrente, con specifico riferimento alle modalità di calcolo (se al lordo, ovvero al netto dell'imposta) della capitalizzazione annuale degli interessi maturati.

Sul punto, il via preliminare il Collegio evidenzia che, nel caso di specie, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*, in quanto la disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe *ratione materiae* precluso all'ABF, bensì di accertare il *quantum* della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti. Condizioni che restano suscettibili di essere integrate ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18), tra cui possono ben collocarsi anche disposizioni relative profili fiscali, essendo, in siffatta prospettiva, irrilevante se le stesse abbiano determinato una variazione dei tassi in senso tecnico, conformemente a quanto indicato nell'art. 173 del Codice Postale (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020).

Ciò premesso, il Collegio evidenzia che la tabella riportata a tergo del buono in esame non riporta i rendimenti corretti in quanto non tiene conto di quanto statuisce l'art. 7, DM Tesoro del 23 giugno 1997, a mente del quale "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". In particolare, da detta tabella si evince che, contrariamente a quanto stabilito dalla disposizione richiamata, la capitalizzazione è calcolata al lordo della ritenuta fiscale. Il che spiega l'errore di calcolo compiuto dal ricorrente il quale, per i primi venti anni del titolo, tiene conto dell'importo riportato nella suddetta e non corretta tabella, ovvero di una somma calcolata al lordo della ritenuta fiscale; e, per il computo degli interessi dal ventunesimo anno di vita del titolo, sviluppa il proprio calcolo avendo come punto di partenza una somma che contiene una capitalizzazione degli interessi errata. In questa prospettiva, il Collegio, richiamando il proprio orientamento secondo cui, se con riferimento ai tassi devono applicarsi le condizioni risultanti al titolo, per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi trova applicazione l'art. 7 del DM Tesoro del 23 giugno 1997, ritiene che il calcolo effettuato dal ricorrente non sia corretto e che debba essere effettuato, come fatto dall'intermediario, in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate, ovvero applicando le trattenute stabilite *ex lege* (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7982/2020).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali n. 103 e n. 104 della serie "Q/P", relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 77 del 05 gennaio 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS